



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

GRUPPO GIUDICI GARE

Prot. 5420 LVI ms

Roma, 5 Maggio 2014

Sigg. **Fiduciari Regionali GGG**

Comitati Regionali FIDAL

E p.c. Ai Vicepresidente Mauro Nasciuti
Consigliere Sergio Baldo
Segretario Generale

OGGETTO: Risultati delle manifestazioni

Giungono frequentemente in Federazione richieste di modifica dei risultati da parte di atleti, dirigenti o persone comunque interessate, per presunte irregolarità emerse successivamente all'ufficializzazione dei risultati stessi, avvenuta nel corso della manifestazione.

A tal proposito, ritengo utile sottolineare quanto affermato dalla Reg. 146 del RTI:

2. *I reclami concernenti il risultato o lo svolgimento di una gara debbono essere presentati **entro 30 minuti** dall'annuncio ufficiale del risultato di quella gara.*

1.1. *La decisione della Giuria d'Appello o dell'Arbitro, o se nessun appello viene presentato, sarà **definitiva**. Non ci sarà possibilità di ulteriore diritto d'appello, incluso l'appello al CAS (Corte Arbitrale dello Sport).*

Ne consegue quindi che un risultato conseguito ed ufficializzato a fine gara dai giudici può essere modificato/cancellato nel corso della manifestazione esclusivamente dall'Arbitro o dalla Giuria d'Appello a seguito di reclamo o evidente errore, provvedendo a darne debita comunicazione durante la manifestazione stessa.

Terminata la manifestazione, analogamente a quello che avviene in ogni altro sport, nessuno può modificare/cancellare un risultato tecnico conseguito, **salvo specifica delibera degli organi competenti** (così come individuati dalla circolare 13330 del 10/12/13) per evidenti errori di trascrizione o accertate irregolarità procedurali emerse successivamente alla conclusione della manifestazione e tali da essere interessate da procedimenti aperti presso gli Organi di Giustizia federali.

In tal caso, il Fiduciario Regionale non dovrà procedere all'omologazione della gara, ma emettere una **dichiarazione di sospensiva** limitata al tempo strettamente necessario per la risoluzione dei problemi (Art. 11.5 Norme Organizzazione Manifestazioni).

Nel caso i problemi non siano risolvibili, il fascicolo di gara deve essere rimesso alla **Commissione Contenzioso Sportivo** (Art. 22 Norme Organizzazione Manifestazioni) che, esaminati gli atti, provvederà o meno all'omologazione/rettifica del/i risultato/i (Art. 11.6 Norme Organizzazione Manifestazioni).

Un risultato tecnico conseguito sul campo, in base al principio della *bona fide* ed alle norme RTI, resta valido a tutti gli effetti e solo la Commissione Contenzioso Sportivo (per fatti di esclusivo carattere amministrativo) o gli Organi di Giustizia attraverso un loro provvedimento (in presenza di dolo) possono procedere alla sua rettifica/cancellazione.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Si pregano tutti i Comitati regionali in indirizzo di dare cortesemente la massima diffusione possibile alla presente circolare.

Cordiali saluti..

IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Luca Verrascina

